



Comune di Parma

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/2020 in data 29 dicembre 2020.



INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3: DEFINIZIONI

ART. 4: COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 5: IL GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 6: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 7: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 8: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

ART. 9: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI

ART. 10: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITA'

ART. 11: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DI PESCI, ANFIBI, RETTILI E INVERTEBRATI A VITA PREVALENTEMENTE ACQUATICA, IN CATTIVITA'

ART. 12: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI RETTILI (SPECIE TERRICOLE), IN CATTIVITA'

ART. 13: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI INVERTEBRATI TERRESTRI, IN CATTIVITA'

ART. 14: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 15: BOTTI, PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI

CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART. 16: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 17: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART. 18: AREE DESTINATE AI CANI

ART. 19: ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E TAXI

ART. 20: RACCOLTA DEIEZIONI

ART. 21: PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI

CAPITOLO V: ATTIVITA' CON ANIMALI

ART. 22: DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE.

ART. 23: INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (PET THERAPY) E ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, EDUCAZIONE I.A.A.



ART. 24: ADDESTRAMENTO, EDUCAZIONE

ART. 25: VENDITA, RICOVERO E TOELETTATURA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 26: MERCATI ALL'APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 27: AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 28: MACELLAZIONE DI ANIMALI PER USO DOMESTICO FAMILIARE

CAPITOLO VI: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

ART. 29: COLONIE FELINE

ART. 30: OASI FELINE

CAPITOLO VII: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

ART. 31: MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

ART. 32: VOLATILI LIBERI

CAPITOLO VIII: CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 33: DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI

CAPITOLO IX: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

ART. 34: PRESCRIZIONI

ART. 35: AUTORIZZAZIONI

CAPITOLO X: POLO INTEGRATO ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 36: IL POLO INTEGRATO ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 37: GESTIONE SANITARIA DELLE STRUTTURE

ART. 38: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 39: LABORATORIO TEMATICO: BENESSERE ANIMALE

ART. 40: VOLONTARIATO

ART. 41: PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO DI CANI E GATTI SMARRITI

ART. 42: ADOZIONI E AFFIDI TEMPORANEI DI CANI E GATTI

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 44: VIGILANZA

ART. 45: SEQUESTRI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

ART. 45 bis: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 46: DISPOSIZIONI FINALI



ALLEGATI

Allegato 1: Elenco delle Razze per le quali la Proprietà è tenuto a conseguire “Il Patentino Cane Speciale”

Allegato 2: Elenco degli animali di cui è vietata la detenzione e la vendita

Allegato 3: Acronimi

Allegato 4: Principali fonti documentali e riferimenti normativi

Allegato 5: Sanzioni Amministrative Pecuniarie



CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Parma, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che questo Regolamento integra, con validità sul territorio del Comune di Parma.

Art. 2

Principi e finalità

Principi

1. Il Comune di Parma, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:
 - impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
 - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
 - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
 - invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
 - dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973)

Finalità

- a. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana;
- b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;



- c. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
- d. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
- e. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
- f. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
- g. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato che operano negli ambiti e in conformità alle finalità del presente Regolamento;
- h. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
- i. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Parma;
- animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni:
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.



Art. 4

Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero o vagante sul territorio di propria competenza. Il Comune esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie per gli animali allo stato libero che ricadono sotto la sua tutela.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n.150), spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Presso il Comune, è tenuta l'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi della Legge Regionale n. 27/2000 e s.m.i., al fine di istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione degli animali, cani, gatti e furetti, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
4. Presso il Comune sono censite regolarmente anche i gatti selvatici catturabili e appartenenti alle colonie feline sul territorio comunale.
5. **Garante.** Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Parma prevede la figura del "Garante per la tutela degli animali". Il Garante opera a titolo gratuito e con indipendenza di giudizio di valutazione ed è eletto con votazione segreta da parte del Consiglio comunale, dopo presentazione delle candidature al Presidente del Consiglio. I requisiti e la declinazione delle attività saranno elencati nel successivo articolo 5 di questo capitolo. La ricerca delle candidature sul territorio verrà fatta tramite avviso pubblico.
6. **Laboratori tematici.** Il Comune può stabilire ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale, rapporti di consultazione attraverso Laboratori tematici con Enti e Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento. La composizione e le modalità operative saranno stabilite da apposito disciplinare per la cui definizione si rimanda alla competenza della Giunta comunale.
7. **Ufficio Benessere Animale (UBA).** All'interno dell'Amministrazione Comunale è presente un Ufficio Benessere Animale (UBA) che, nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Parma, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l'UBA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche. L'UBA supporta e verifica le attività all'interno del Polo Integrato Benessere Animale di Parma. L'UBA garantisce supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante degli animali. Per le sue finalità l'UBA collabora con gli Enti competenti, AUSL, Polizia locale e altre forze dell'Ordine.
8. **Cimitero per animali d'affezione.** La finalità di un cimitero per animali è di consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti. Il Cimitero animali potrà essere istituito su iniziativa pubblica o privata e dovrà ottemperare alle normative di legge regionale in materia e alle condizioni di controllo in materia emesse dal Comune di Parma. La costruzione del cimitero dovrà essere conforme ai regolamenti urbanistici e soggetta alla normativa edilizia vigente. La gestione di un eventuale cimitero comunale potrà essere assegnata tramite le formule di gestione e con le procedure ammesse e consentite dal quadro normativo di tempo in tempo vigente.



Art. 5

Il Garante per la tutela degli animali

1. Presso il Comune di Parma è istituito il Garante per la tutela degli animali, individuato ed eletto dal Consiglio comunale nell'ambito di personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento ed a seguito di presentazione della propria candidatura al Presidente del Consiglio, tramite specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature. Il Garante offre il suo servizio a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute nei limiti massimi e per le sole tipologie di spesa previamente indicate.
2. Il Garante svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione gerarchica, in piena autonomia, rapportandosi direttamente all'Assessore titolare della delega in materia e in raccordo con l'Ufficio Benessere animale del Comune di Parma e con gli Uffici Comunali coinvolti in attività che possono interferire con la salvaguardia e la sopravvivenza degli animali.
3. Il Garante per la Tutela degli Animali resta in carica tre anni e collabora con l'Amministrazione comunale al fine di assumere iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti, formulare proposte di modifica della normativa vigente e di implementazione della stessa, interagire con le Associazioni protezionistiche e con gli Enti coinvolti. Il Garante per la tutela degli animali si relaziona con l'Ufficio Benessere Animale, per le attività di comune interesse, e riceve da questo supporto amministrativo. Il Garante per la Tutela degli Animali esercita altresì in specifico tutte le funzioni assegnate espressamente con il presente Regolamento.
4. Il Garante per la tutela degli animali a cadenza annuale riferisce in Consiglio Comunale dell'attività svolta e convoca il Laboratorio Tematico "Benessere animale" composto da i rappresentanti delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali da affezione, e delle Onlus iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che hanno sede e svolgono attività sul territorio del Comune di Parma.
5. Il Garante per la tutela degli animali favorisce iniziative per valorizzare il Polo Integrato Animali d'Affezione promuovendo anche campagne di sensibilizzazione per l'adozione di cani e gatti ospitati nella struttura. Il Garante per la tutela degli animali non gestisce fondi.

CAPITOLO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 6

Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.



2. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali elenchi anagrafici di specie istituiti e gestiti dall'Ente.

CAPITOLO III

DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 7

Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c. costante disponibilità di acqua potabile;
 - d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - h. precauzioni per impedire la fuga.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall'UBA, d'intesa con il Garante per la tutela degli animali, deve essere rilasciata dal venditore.
5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore che:
 - a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico; e' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In



- particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere cani e gatti in terrazze o balconi, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale.
 - c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie.
 - d. lascia cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
 - e. non garantisce agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
 - f. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili.
 - g. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione.
 - h. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi.
 - i. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.
 - j. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.
 - k. addestra animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - l. addestra animali appartenenti a specie selvatiche.
 - m. separa i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
 - n. utilizza animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
 - o. trasporta animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 - p. conduce animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
 - q. lascia animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
 - r. trasporta o pone animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
 - s. stabula animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
 - t. mette gatti alla catena o li conduce con la costrizione del guinzaglio al collo, li lascia chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
 - u. detiene animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.



- v. abbandona qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
- 6. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.
- 7. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

Art. 8

Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

- 1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7:
 - a. I recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
 - b. È vietato l'utilizzo di collari elettrici, con punte e/o a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso). I collari a strozzo sono detenibili solo da medici veterinari comportamentalisti ed educatori/istruttori/addestratori cinofili riconosciuti e solo da queste figure professionali utilizzabili per il solo tempo necessario e attestato per iscritto.
Per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il cittadino può chiedere al proprio veterinario comportamentista, un'autorizzazione scritta per l'utilizzo di detto collare.
Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa;
 - c. In base alla Legge Regionale E.R. 29 Marzo 2013, N. 3 Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 17 Febbraio 2005, N. 5 (Norme a Tutela del Benessere Animale) è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. E' vietato altresì l'uso di qualunque altro strumento di costrizione similare. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all'animale. In particolare la catena dovrà essere lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve altresì essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua.
 - d. Trasportare un animale domestico in auto è consentito se tenuto sul sedile posteriore o nel bagagliaio comunicante con l'abitacolo purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida e qualora si utilizzi una specifica cintura di sicurezza per animali. Per trasportare più di un animale



contemporaneamente, occorre premunirsi di trasportini o contenitori a gabbia, oppure di rete divisoria omologata fissata dietro i sedili anteriori, ovvero anche della specifica cintura di sicurezza per animali. Negli autoveicoli muniti di cassone aperto l'animale dovrà essere contenuto contro la caduta o la fuoriuscita dal veicolo in corsa. Il Codice della Strada, art. 169, prevede apposite sanzioni in caso di inadempienza. Il conducente deve assicurare:

- l'areazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

- e. E' vietato condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, elettrica o a pedali. Le sanzioni sono previste dal codice della strada: lo stabilisce l'articolo 182, comma 3, del Codice della Strada. Il divieto del Codice della Strada vale su ogni tipologia di strada. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare animali liberi che non siano solidamente assicurati; è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore, che non sporga lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Le sanzioni sono previste dal Codice della Strada: lo stabilisce l'articolo 170 comma 5.
- f. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
- g. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

2. Chiunque acquisisca la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 1 o ne sia il conduttore è obbligato a conseguire il "Patentino Cane Speciale" (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'AUSL in collaborazione con l'UBA del Comune di Parma e con l'Ordine dei Medici Veterinari. Tale disposizione si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Trascorso tale periodo, chiunque sia interessato ad acquisire un cane di una razza inserita nell'Allegato 1 dovrà conseguire il Patentino prima dell'acquisizione stessa.
3. Nel caso di adozioni/affidi dal Polo Integrato Animali d'Affezione di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1, il Patentino potrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'affido/adozione stessa. Per le acquisizioni antecedenti l'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento.
4. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa cumulativa con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del Patentino.

Art. 9

Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

5. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art.7, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - b. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;



- d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
- f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
- h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
- i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari.
- k. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

Art. 10

Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.



2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 11

Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
 - b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
 - c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
 - g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.
3. È fatta raccomandazione in tutto il territorio comunale di non esporre o conservare crostacei vivi sul ghiaccio e/o costretti da lacci o elastici. Si fa esplicito invito, inoltre, a non cucinarli ancora in vita.



Art. 12

Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50;
- b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
- d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 13

Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale;
- b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.



2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 14

Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti, grazie alla collaborazione con gli organi di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia e Guardie Zoofile, che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento.
3. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Parma.

Art. 15

Botti, Petardi e Spettacoli Pirotecnici

1. Nel Comune di Parma, secondo il Regolamento di Polizia urbana, botti, petardi e fuochi d'artificio sono vietati in tutta la città, tutto l'anno, non solo a Capodanno. In particolare sono vietati nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia (art. 8 bis del Regolamento Polizia Urbana).
2. La violazione delle prescrizioni, verrà punita con sanzione amministrativa.



CAPITOLO IV

LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 16

Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
2. Ai cani e agli altri animali d'affezione, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all'Ufficio Benessere Animale, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

Art. 17

Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.



2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.

Art. 18

Aree destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree cani".
2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
 - b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa;
 - c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d. raccogliere e asportare le feci dell'animale;
 - e. non fumare;
 - f. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. La regolamentazione all'interno delle aree cani è declinata dal disciplinare approvato con Delibera di Giunta n.86/2019 del 20/03/2019, per il quale si rimanda alla competenza della Giunta Comunale ogni eventuale successiva revisione.

Art. 19

Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo, ad eccezione dei cani guida per non vedenti che viaggiano gratis.
2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Su autobus urbani ed extraurbani, i cani sono ammessi purché con museruola e guinzaglio; i piccoli animali domestici di altre specie devono essere chiusi in ceste od altri imballaggi sicuri.
4. Sui taxi, possono viaggiare animali di piccola taglia; cani di grossa taglia possono essere rifiutati; al momento della prenotazione di un taxi deve essere informato l'operatore della presenza di un animale.
5. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.



Art. 20

Raccolta deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese le aree cani, e locali pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote di auto e ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.
4. Eventuali sostanze poste a dissuasione di abbandono deiezioni liquide lungo muri e muretti dovranno essere di tipo innocuo alla salute degli animali, comprovato da specifica certificazione.

Art. 21

Percorso formativo per proprietari di cani

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con AUSL e Ordine Medici Veterinari e Centri cinofili specializzati in comportamento canino, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

CAPITOLO V

ATTIVITA' CON ANIMALI

Art. 22

Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. È vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
2. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 2 detenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione. Per ottenere la deroga al divieto di



detenzione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento i cittadini devono segnalare la presenza all'UBA, inviando per ogni soggetto le seguenti informazioni: specie, sesso, eventuali segni identificativi (microchip, segni particolari, ecc.), foto dell'animale, foto della gabbia/recinto di detenzione.

4. E' fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 23

Interventi assistiti con animali (Pet Therapy) e attività di addestramento, educazione I.A.A.

1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti (I.A.A.) con gli Animali da parte di Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 29 Marzo 2013, N. 3 Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 17 Febbraio 2005, N. 5 (Norme a Tutela del Benessere Animale) - Art.4 bis, si intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego terapie assistite con animali.

Dovranno essere esplicitate nei progetti per interventi assistiti:

- a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
 - b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
 - c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.
2. Il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'UBA, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali impiegati, motivandone la scelta. L'UBA, unitamente ad AUSL, può eseguire controlli sulle attività medesime. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 3. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potranno essere perseguite a danno della salute e dell'integrità psico-fisica degli animali.
 4. L'equipe multidisciplinare che svolge le attività deve possedere competenze tecniche documentate, confacenti allo scopo, e deve comprendere un medico veterinario esperto in I.A.A.
 5. Le specie animali che è consentito impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida Nazionali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 6. È vietato l'uso di animali in età subadulta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 7. Per quanto altro non specificatamente indicato si farà riferimento alle Leggi regionali sopra citate.

Art. 24

Addestramento, educazione

1. Chi intende svolgere attività di addestramento – educazione per cani deve richiedere specifica autorizzazione allo sportello imprese (SCIA per attività economica, come previsto dalla LR dell'Emilia Romagna n.5/2005 art. 5 e successive modifiche).
2. All'atto della domanda il richiedente fornisce le opportune credenziali e i curricula degli addestratori impiegati, nonché specifica dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l'aggressività dei cani e salvaguardarne l'equilibrio psico-fisico come animale d'affezione.



3. I Centri o liberi professionisti già in esercizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere alla regolarizzazione di quanto ai precedenti commi presentando domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 25

Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione.

1. Premesso che il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'AUSL o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale e che tale commercio deve essere certificato CITES, si definisce quanto segue:
- a. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di tali esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione è regolata dall'art. 5 LR dell'Emilia Romagna n. 5/2005 e successive modifiche.
 - b. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione dell'attività di vendita animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.
 - c. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - d. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata, a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - e. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - f. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - g. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - h. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività al Comune e all'AUSL di Parma, entro dieci giorni dalla stessa. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 - i. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.



Art. 26

Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato.
2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.
3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Art. 27

Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 35 e 36, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
 - a) fiere zootecniche;
 - b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 - c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate;
 - d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
 - e) iniziative di particolare valore culturale, valutate dall'UBA e dal Garante per la tutela degli animali.
3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l'autorizzazione agli enti competenti. L'autorizzazione verrà rilasciata in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati da AUSL e dal Garante per la tutela degli animali.
5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'UBA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.
6. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti.
7. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
8. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.



9. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
10. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
11. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.
12. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Art.28

Macellazione degli animali per uso privato familiare

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda AUSL. L'autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto del Regolamento CE nr. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
2. La macellazione a domicilio dei bovini e degli equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

CAPITOLO VI

GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

Art. 29

Colonie feline

1. Ai fini del Regolamento, si intende per:
 - "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
 - "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
 - "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.



- “oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
 - “censimento di una colonia felina”: l’attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d’affezione dei soggetti che la compongono, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all’area in cui si trovano e all’eventuale tutor che se ne occupa.
 - “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento.
 3. Il Comune collabora con l’ Azienda AUSL per garantire l’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.
 4. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione deve essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall’UBA.
 5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l’alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l’area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l’UBA. Devono in ogni caso essere garantiti l’igiene e il decoro ambientale.
 6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l’UBA d’intesa con AUSL, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l’allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un’area il più vicino possibile all’habitat abituale.
 7. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l’alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all’UBA, Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
 8. Il Comune riconosce l’attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite.
 9. Il Comune, in collaborazione con AUSL di Parma e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, rilasciando un attestato di frequenza.
 10. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti del Comune di Parma per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare, al referente dell’UBA, ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell’UBA e dell’AUSL Parma. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.
 11. I tutor di colonia sono registrati all’Ufficio benessere Animale del Comune.
 12. Il tutor può recedere in ogni momento dall’impegno, previa comunicazione all’UBA e può proporre un sostituto.



Art. 30

Oasi feline

1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvedere a garantirne i requisiti previsti e affidare la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

CAPITOLO VII

ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Art 31

Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono individuare un sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all'Ufficio Benessere Animale, con le modalità più opportune, di rilasciare permessi alle associazioni/volontari per continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.



7. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
8. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività al Garante per la tutela degli animali e all'UBA.
9. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato approvato con Delibera di C.C. n.80 dell'11 ottobre 2016 e s.m.i. la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica previo avviso agli uffici competenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
10. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
11. Il Comune di Parma riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
12. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
13. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, da concordare con il Garante per la tutela degli animali, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
14. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali.
15. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

Art. 32

Volatili liberi. Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) e controllo di volatili sinantropi

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondini, rondoni e balestrucci nidificanti a Parma.



2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i siti riproduttivi e i nidi di specie migratorie quali Rondine (*Hirundo Rustica*), Balestruccio (*Delichon Urbicum*), Rondone (*Apus Apus*) e, in generale, di qualunque altra specie ornitologica.
3. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali o accorgimenti per il mantenimento di cavità murarie.
4. Le buche pontae su territorio comunale, durante le opere di restauro o ristrutturazione, non dovranno essere chiuse totalmente ma solo parzialmente, lasciando una apertura da 3 a 5 cm., in modo che i colombi non possano entrarvi, ma i rondoni o altre specie utili alla salute umana, possano avere accesso.
5. Le cavità oggetto di restauro dovranno avere una profondità minima di 15 cm. e a ridosso dell'entrata vi dovrà essere piazzato un cuneo che permetta la discesa e la salita agli ospiti.
6. Se di fronte all'entrata di coppi o buche pontae dove possono nidificare i rondoni e quindi essere potenziali siti riproduttivi, vi sono sporgenze o bordi bisognerà creare di fronte alla prima fila di coppi un pavimento ad assetto obliquo e non orizzontale in modo che il colombo scivolando non vi si possa posare mentre il rondone può entrare in volo dentro il coppo rimasto aperto che quindi rimane utilizzabile da questi preziosi divoratori di insetti.
7. L'Amministrazione comunale d'intesa con enti di controllo e associazioni protezionistiche, potrà intraprendere eventuali misure di controllo e contenimento di proliferazione di volatili sinantropi (colombi, storni, gabbiani reali, ecc.) secondo insorgenza di inconvenienti emergenti in ambito urbano. Tali attività potranno essere intraprese anche dal privato previa richiesta di autorizzazione all'UBA.
8. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
9. Dettagli ulteriori per la salvaguardia di tali uccelli saranno meglio definiti in apposita disciplina emanata dai settori tecnici competenti per materia, previo un processo di condivisione e di confronto con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

CAPITOLO VIII

CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 33

Definizione e prescrizioni

1. Il cimitero degli animali di affezione ha la finalità di consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
2. La realizzazione del sistema cimiteriale deve garantire la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ambiente.



3. Le spoglie degli animali d'affezione" quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, possono essere accolte nel cimitero preposto a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Il cimitero d'animali d'affezione può essere realizzato su iniziativa privata o pubblica ed essere ubicato su terreno destinato a tale uso urbanistico.
5. Le associazioni o privati potranno destinare a Cimitero per animali d'affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto (in tutto o in parte), purché con contratto almeno trentennale.
6. In caso di iniziativa pubblica dovrà essere selezionato, con le procedure previste dalle norme di tempo in tempo vigenti, il soggetto attuatore e gestore della struttura.
7. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche.
8. L'intervento, sia esso di natura pubblica che privata, sarà soggetto alla disciplina urbanistico-edilizia appositamente emanata dal Comune di Parma.

CAPITOLO IX

CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 34

Prescrizioni

1. Il Comune di Parma dall'entrata in vigore di questo Regolamento disincentiva sul proprio territorio l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici: primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il disincentivo si estende anche alle iniziative aventi carattere meramente espositivo.
2. Le norme di attendamento sono contenute nel Regolamento sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.02.2006 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19.11.2013 e delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 29.11.2018.
3. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è rilasciata solamente a coloro che certifichino con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non avere reati pendenti ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.
4. In ogni caso così come nell'ambito delle attività commerciali ambulanti ed occasionali, gli animali esposti dovranno essere adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie ed avere a disposizione alimenti, acqua e lettiera sufficienti.
5. Non potranno essere esposti cuccioli da svezzare o madri in allattamento. Gli animali dovranno possedere tutta idonea copertura anticorpale, comprovata da relativa documentazione sanitaria. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, nei confronti dei responsabili degli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, che non ottemperino alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, sarà ordinata la chiusura temporanea dell'attività.



Art. 35

Autorizzazioni

1. Il Garante per la tutela degli animali verrà sentito in occasione della concessione delle aree comunali ai circhi equestri e alle attività di spettacolo viaggiante.
2. La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o perdita dei requisiti richiesti.

CAPITOLO X

II POLO INTEGRATO ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 36

Polo Integrato Animali d'Affezione

1. Il Comune di Parma, conformemente alla normativa vigente, promuove e assicura la tutela e il benessere degli animali presenti nelle strutture di ricovero del Polo.
2. Agli animali ospitati nel Polo, riconosciuti quali esseri senzienti, cognitivi e sociali, viene assicurata l'attenta e tutela dello stato di salute, oltre alla gestione nel massimo rispetto possibile degli standard etologici specifici, delle necessità esperienziali e delle interazioni sociali sia con animali della stessa specie che con l'uomo.
3. Il Comune si pone quali primari obiettivi di tutela degli animali ospitati nel Polo:
 - a. il raggiungimento e il mantenimento delle loro massime condizioni di benessere fisico ed etologico per tutta la durata del periodo di ricovero presso il Polo stesso;
 - b. la riabilitazione degli animali che, a causa dei traumi dovuti ad incidenti, maltrattamenti e/o abbandoni subiti, necessitano di cure, collaborando con la Direzione Sanitaria;
 - c. la diffusione del concetto che è bene adottare un animale, anche se anziano o malato, considerando le soggettive possibilità e competenze;
 - d. l'eliminazione del concetto di eutanasia come misura di contenimento dei rischi per la pubblica sicurezza, nella convinzione che anche all'animale aggressivo a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma non sofferente, debba essere data una possibilità di recupero, così come espressamente previsto dalla normativa vigente (L. n. 281/91).
4. Il Comune riconosce l'adozione quale atto primario del processo di tutela del benessere degli animali ospitati. Riconosce, altresì, che adottante ed animale debbano essere attentamente valutati al fine di fornire specifiche indicazioni sul corretto approccio alla futura convivenza uomo-animale, massimizzando le possibilità di successo e minimizzando il rischio di traumatici rientri in struttura.
5. Il Comune collabora strettamente con l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione e con gli Organi preposti al controllo al fine di garantire la gestione delle procedure di riconoscimento tramite microchip di cani e gatti in ingresso, così come di segnalare eventuali casi di maltrattamento, mal custodia o abbandono di animali.
6. Il Comune, tramite i propri incaricati, collabora con i referenti volontari di colonie feline censite per l'implementazione del benessere e la tutela dei gatti ad habitat libero del territorio comunale.
7. Il Comune collabora con l'AUSL, le Forze dell'Ordine e gli Enti protezionistici al fine della tutela dei diritti fondamentali degli animali d'affezione presenti sul territorio comunale, nonché della tutela della sicurezza e della salute pubblica.
8. Il Comune può affidare la gestione della struttura a terzi, individuati come idonei allo scopo, tramite le procedure previste dalle norme di tempo in tempo vigenti, sia per quanto riguarda l'aspetto sanitario che quello operativo/gestionale.



9. E' riservato al Comune di Parma ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione custodita all'interno delle strutture. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza alcun preavviso, verificando altresì il rispetto del presente Regolamento da parte di Volontari accreditati, del Gestore e della Direzione sanitaria, nonché del Capitolato prestazionale da parte del Gestore e della Direzione sanitaria.
10. Per quanto non espressamente qui definito si rimanda al Manuale procedurale da definire, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, con delibera di Giunta Comunale.

Art. 37

Gestione sanitaria delle strutture

1. La gestione sanitaria del Polo, quale che sia la forma di gestione, deve essere garantita operativamente attraverso l'utilizzo di Medici Veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale degli Ordini dei Medici Veterinari.
2. I Medici Veterinari organizzano la gestione sanitaria ordinaria del Polo secondo gli specifici Protocolli Sanitari, valutati dall'AUSL e validati dal Comune di Parma, come previsto dal Manuale Procedurale.

Art. 38

Comitato Tecnico scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di consulenza e valutazione per tutte le attività previste nel Polo Integrato degli Animali d'Affezione: procedure operative, procedure sanitarie, protocolli, ecc., con lo scopo del mantenimento e dell'incremento dei livelli di salvaguardia del benessere psico-fisico degli animali ospiti.

Il Comitato è composto da:

- Dirigente del Settore Comunale Competente;
 - Referente Comunale del Polo;
 - Referente AUSL di Parma – Servizio Veterinario;
 - Direttore Sanitario del Polo;
 - Referente del Gestore;
 - Membro dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma;
 - Garante per la tutela degli animali
 - **Referente del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università degli Studi di Parma.**
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Comune di Parma con cadenza almeno semestrale, fatti salvi casi di eccezionalità per motivi contingibili e urgenti. Potranno essere invitati alle riunioni eventuali Referenti del Comune di Parma, figure consulenti ed esperti, indicati secondo specifiche necessità valutative, senza diritto di voto.
 3. I componenti possono richiedere al Dirigente di Settore o suo incaricato l'inserimento di temi all'ordine del giorno.
 4. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà la decisione del Dirigente del Settore competente del Comune di Parma.



Art. 39

Laboratorio tematico: Benessere animale

1. Il Laboratorio sostituisce il “Tavolo tecnico” in base alle normative presenti nel Regolamento di Partecipazione del Comune di Parma. Il Laboratorio Benessere Animale è formato:
 - Dal Garante per la tutela degli animali quale referente del Comune di Parma
 - Da un referente per ciascuna Associazione Protezionistica che abbia fatto richiesta di partecipare
 - Da due rappresentanti dei volontari (uno per il canile ed un altro per il gattile) che non appartengano alle Associazioni.
2. Il Laboratorio tematico potrà formulare suggerimenti e proposte, non vincolanti, atte a perseguire il benessere animale ed il corretto rapporto dell'uomo con la fauna cittadina. Tali pareri verranno riportati dal Garante all'Assessore competente per il Benessere Animale.
3. Il Laboratorio tematico è convocato a cadenza quadrimestrale dal Garante per il Benessere degli Animali.

Art. 40

Volontariato

1. Tutti i cittadini che vorranno prestare opera di Volontariato presso il Polo Integrato, potranno farlo in base alle norme previste dal Regolamento di Cittadinanza Attiva del Comune di Parma attraverso la firma di un Patto di Collaborazione che definisca i rispettivi ruoli, e attenendosi alle norme e alle procedure gestionali stabilite dal Gestore in accordo con il Comune.

Art. 41

Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti

1. Il Comune di Parma, al fine di consentire il ritrovamento da parte dei proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile sanitario, istituisce nel sito del Settore Benessere Animale e nella pagina ufficiale Facebook del Polo Animali d'Affezione, una sezione con fotografia dell'animale e dati del ritrovamento, che consenta la ricerca online del proprio animale smarrito ed eventuale presenza al Polo.
L'accessibilità al box online predisposto ha valore di pubblica notizia e sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione dell'avvenuto ritrovamento del cane o gatto al proprietario.
2. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, l'UBA procede alla comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia associato al suddetto microchip nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Art. 42

Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti

1. I cani e i gatti ricoverati nel Polo e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 60 giorni dall'ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e da quanto specificato nel manuale procedurale adottato con atto di Giunta del Comune di Parma.



2. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'UBA, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.
3. Entro 6 mesi dall'affido, il personale addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa la Direzione sanitaria e il Referente comunale del Polo, al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale.
4. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Polo Animali d'affezione entro sei mesi dall'affido.
5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010; b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) a minorenni; d) a coloro che richiedano animali per interposta persona.
6. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile di sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità e applicate in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. Le sanzioni amministrative sono elencate nella tabella riportata nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Per quanto non previsto nella suddetta tabella, si applicano le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 44

Vigilanza.

1. Per il rispetto del presente Regolamento il Comune chiederà la collaborazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Comando Unità Forestali, Servizi Veterinari AUSL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di Volontariato, NDA - Nucleo Difesa Animali e ad organismi ed enti addetti alla vigilanza delle attività commerciali.
2. Il Comandante della Polizia Municipale disporrà la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio Benessere Animale (UBA), al Garante per gli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.



Art. 45

Sequestri e altri provvedimenti

1. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto da altra normativa.
2. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
3. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
4. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione, conseguente alla contestazione di una casistica di inadempimento, compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Benessere Animale (UBA) anche in collaborazione con il Garante degli animali e con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 45 bis

Attività di informazione e comunicazione

Il Comune attua iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza circa i doveri e le responsabilità di chi acquista o riceve in regalo o comunque detiene un animale d'affezione, con particolare riferimento alle informazioni necessarie che ne precedono l'acquisto o l'accoglienza.

Il Comune attua altresì azioni di informazione e comunicazione sulle corrette procedure da seguire in caso di avvistamento o ritrovamento di animali abbandonati o liberi. Tali procedure vengono illustrate anche a chi si rivolge al Polo integrato animali d'affezione per affidare un animale non di proprietà.

Art. 46

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno sono abrogate le disposizioni regolamentari approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/6 del 24/02/2009 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/4/2017.



2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.



ALLEGATO 1:

ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È TENUTA A CONSEGUIRE “IL PATENTINO CANE SPECIALE”

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu.
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier



-Boerboel

-Cane Corso

-Cane lupo Cecoslovacco

-Cane lupo di Saarloos

-Cane lupo Italiano

-Dobermann

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.



ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E LA VENDITA

Per alcuni Ordini, Famiglie e Generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma per semplicità non si riporta questa informazione e viene considerato tutto il gruppo tassonomico. La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature (IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi eccezioni e deroghe nelle note.

Classe	Ordine	Famiglia	Genere	Specie (1)	Vietata la detenzione	Vietata la vendita
Reptilia (Rettili)	Testudines (Tartarughe)	Emyridae		Tutte		X
				Tutte		X
	Testudines (Tartarughe)	Geoemydida Kinosternidae		Tutte		X
Aves (Uccelli)	Struthioniformes (Struzzi)	Struthionide		Tutte	X	X
				Tutte	X	X
	Accipitriformes (Accipitriformi)	Casuaridae Rheidae		Tutte	X	X
				Tutte (2)	X	X
	Falconiformes (Falconidi)			Tutte (2)	X	X
					Tutte (2)	X
Mammalia Mammiferi	Monotremata (Monotremi)			Tutte	X	X
	Didelphimorphia (Opossi)			Tutte	X	X
	Paucituberculata (Paucituberculati)			Tutte	X	X
	Microbiotheria (Microbioteridi)			Tutte	X	X
	Notoryctemorphia (Notorittidi)			Tutte	X	X
	Dasyuromorphia (Dasyuromorfi)			Tutte	X	X



Paramelemorphia (Peramelemorfi)	Tutte	X	X
Diprodontia (Diprotodonti)	Tutte	X	X
Tubulidentata (Oritteropodidi)	Tutte	X	X
Sirenia (Sirenii)	Tutte	X	X
Afrosorcida (Afrosoricidi)	Tutte	X	X
Macroscelidae (Macroscelididi)	Tutte	X	X
Hyracoidea (Procavie)	Tutte	X	X
Proboscidea (Elefanti)	Tutte	X	X
Cingulata (Cingolati)	Tutte	X	X
Pilosa (Pelosi)	Tutte	X	X
Scandentia (Scandenti)	Tutte	X	X
Dermoptera (Dermotteri)	Tutte	X	X
Primates (Primati)	Tutte	X	X
Rodentia (Roditori)	Tutte (3)	X	X
Lagomorpha (Lagomorfi)	Tutte	X	X
Erinaceomorpha (Erinaceidi)	Tutte	X	X
Soricomorpha (Soricomorfi)	Tutte	X	X
Chiroptera (Pipistrelli)	Tutte	X	X
Pholidota (Folidoti)	Tutte	X	X
Carnivora (Carnivori)	Tutte (4)	X	X
Perissodactyla (Perissodattili)	Tutte	X	X
Artiodactyla (Artiodattili)	Tutte	X	X
Cetacea (Cetacei)	Tutte	X	X

-
- (1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi.
- (2) Deroga per tutte le specie dell'Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività di falconeria.
- (3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae.
- (4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.



ALLEGATO 3:

ACRONIMI

AUSL: Azienda Unità Sanitar Locale

RE: Regione Emilia Romagna

UBA: Ufficio Benessere Animale

UE: Unione Europea

SIVAE: Società Italiana Veterinaria per gli Animali Esotici

IAA: Interventi Assistiti con gli Animali

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Convenzione (di Washington) sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

GU: Gazzetta Ufficiale

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura)



ALLEGATO 4:

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento:

Normativa Europea e Nazionale

- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GUUE C 306 del 17.12.2007), entrato in vigore il 1° dicembre 2009; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005)
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
- Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) e successive proroghe
- Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
- Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996)
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, siglata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33)
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada. Testo consolidato 2019



- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41)
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario)
- Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)
- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario)
- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
- Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Normativa Regionale Emilia Romagna

- L.R. 27 luglio 2018, n. 11 (Capo V - Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale)
- L.R. 7 aprile 2000, n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
- L.R. 17 febbraio 2005, n.5 Norme a tutela del benessere animale e s.m.i.
- L. R. 21 agosto 1997, n. 29 Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili e s.m.i.
- L.R. 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Normativa Comunale

- Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/09/2015 . Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/05/2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29/11/2018



- Disciplinare utilizzo aree sgambamento cani approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 20/03/2019
- Regolamento sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.02.2006 . Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19.11.2013 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 29.11.2018.
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato Approvato con Delibera di C.C .n.80 dell'11 ottobre 2016 (abroga il precedente approvato con Delibera C.C. N. 88/21 del 15 luglio 2009)

Fonti documentali

- Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015
- Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012
- Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
- European Food Safety Authority, 2005 Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on the "Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes". The EFSA Journal (2005) 292, 1-46
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978



ALLEGATO 5:

	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	
Articoli	Descrizione	Sanzioni
		Valori minimi e massimi (Euro)
Art. 6	Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione destinati al commercio.	Da 40 a 240
Art. 7 comma 2 e comma 5	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione.	Da 150 a 500
Art. 8 comma 1	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei cani e dei gatti.	Da 150 a 500
Art. 8 comma 2	Mancato conseguimento del patentino cane speciale	Da 150 a 500
Art. 9	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi.	Da 150 a 500
Art. 10	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione in cattività.	Da 150 a 500
Art. 11	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica.	Da 40 a 240
Art. 12	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei Rettili.	Da 40 a 240
Art. 13	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri.	Da 40 a 240
Art. 14 comma 1	Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni vietate.	Da 40 a 240
Art. 15	Uso di petardi e artifici pirotecnici, provocando effetti negativi su animali domestici e selvatici.	Da 150 a 500
Art. 16 comma 1	Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Mancato possesso di museruola.	Da 40 a 240
Art. 16 comma 2 e Art. 20	Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi.	Da 40 a 240
Art. 16 comma 3	Mancata comunicazione all'UBA e al pubblico del divieto di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi in caso di necessità.	Da 40 a 240
Art. 17	Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali. Assenza di guinzaglio e museruola.	Da 40 a 240
Art. 18 comma 2/b	Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti.	Da 40 a 240
Art. 18 comma 2/f	Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.	Da 60 a 360



Art. 22 comma 1	Possesso o detenzione di animali a scopo amatoriale, in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.	Da 150 a 500
Art. 22 comma 2	Detenzione nel territorio comunale di animali inseriti in Allegato 2 al presente regolamento.	Da 150 a 500
Art. 22 comma 4	E' fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III	Da 150 a 500
Art. 23 comma 2	Mancata comunicazione all'UBA delle attività di I.A.A.	Da 40 a 240
Art. 23 comma 5 e comma 6	Utilizzo in I.A.A. di specie diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida nazionali e uso di animali in età subadulta.	Da 40 a 240
Art. 25 comma 2	Vendita di animali ai minori di 18 anni.	Da 150 a 500
Art. 25 comma 3	Esposizione di animali in pubblico	Da 150 a 500
Art. 25 comma 4	Vendita di specie elencate in Allegato 2 al presente Regolamento.	Da 150 a 500
Art. 25 comma 5	Vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e mancata attestazione del sesso.	Da 150 a 500
Art. 25 comma 6	Assenza del registro di carico e scarico degli animali, nelle attività commerciali.	Da 150 a 450
Art. 25 comma 7	Mancata consegna, all'acquirente di animali, di informativa apposita.	Da 40 a 240
Art. 25 comma 8	Mancata comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UBA di Parma entro 10 giorni dalla stessa	Da 40 a 240
Art. 25 comma 9	Vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali.	Da 40 a 240
Art. 26 comma 1	Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico.	Da 150 a 500
Art. 26 comma 2	Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.	Da 150 a 500
Art. 27 comma 1	Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali non normati.	Da 150 a 500
Art. 27 comma 3 e 12	Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età inferiore a 180 giorni e liberazione di animali	Da 150 a 500
Art. 27 comma 9	Mancata presenza e/o reperibilità di un veterinario nelle manifestazioni temporanee con utilizzo di animali.	Da 150 a 500
Art. 29 comma 6	Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa.	Da 40 a 240
Art. 31 comma 2	Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore; danneggiamento habitat.	Da 150 a 500
Art. 31 comma 3	Rilasci non autorizzati di animali selvatici	Da 150 a 500
Art. 31 comma 5	Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non consentiti; uso di reti antiuccelli.	Da 150 a 500



Art. 31 comma 9	Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di fuori dei periodi consentiti.	Da 150 a 500
Art. 31 comma 12	Salvaguardia dei nidi di rondini e balestrucci – mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Art. 31 comma 13	Mancato utilizzo di dissuasori e altri accorgimenti per scongiurare l'impatto di avifauna con superfici riflettenti.	Da 100 a 500
Art. 32	Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) – mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500